

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(Nn. 554 e 552-A)

*Relazione orale*

## TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> RIUNITE

(1<sup>a</sup> - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione)

(2<sup>a</sup> - Giustizia)

*(Relatori COVATTA e LIPARI)*

PER IL

## DISEGNO DI LEGGE n. 554

Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro della Difesa

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 FEBBRAIO 1984

**con proposta di assorbimento del disegno di legge n. 552**

Trattamento economico ai magistrati ordinari, amministrativi,  
contabili, nonchè agli avvocati dello Stato

d'iniziativa dei senatori **VITALONE, RUFFINO, PAGANI Antonino,  
IANNI, FRACASSI, PINTO Michele, D'AMELIO, DE CINQUE, DELLA  
PORTA, GALLO, LAPENTA, SCARDACCIONE, SANTALCO, D'AGOSTINI,  
D'ONOFRIO, CASTELLI, PATRIARCA, DI LEMBO, MASCARO,  
FIMOGNARI e TAMBRONI ARMAROLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 FEBBRAIO 1984**

---

**PARERI DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)**

**a) sul disegno di legge n. 552**

(Estensore COVI)

11 aprile 1984

La Commissione, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario.

**b) sul disegno di legge n. 554**

(Estensore COVI)

11 aprile 1984

La Commissione, per quanto di propria competenza, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole a condizione che il primo comma dell'articolo 10 venga così riformulato:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per gli anni 1983 e 1984 in complessive lire 100 miliardi e per ciascuno degli anni 1985 e 1986 in 100 mi-

liardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Provvidenze per i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare, dei tribunali amministrativi regionali e per gli avvocati e procuratori dello Stato ».

**DISEGNO DI LEGGE N. 554**

TESTO DEL GOVERNO

**Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati**

## Art. 1.

L'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, si interpreta nel senso che l'indennità in esso prevista spetta esclusivamente al personale di magistratura dell'ordine giudiziario. Per effetto della presente legge e con decorrenza dal 1° luglio 1983 l'indennità spetta altresì al restante personale di cui all'articolo 1 della citata legge 19 febbraio 1981, n. 27.

L'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, si interpreta nel senso che il trattamento previsto dall'articolo 2, lettera d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, e dall'articolo 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, resta fermo esclusivamente in favore del personale di cui all'articolo 10, primo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, che al 30 giugno 1970 già si trovava in servizio. Tale disposizione ha carattere eccezionale agli effetti dell'articolo 14 delle disposizioni sulla legge in generale approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262.

L'articolo 9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, si interpreta nel senso che ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare nonché agli avvocati e procuratori dello Stato in servizio all'entrata in vigore della legge stessa spetta, con effetto dal 1° gennaio 1979, indipendentemente dall'anzianità maturata nelle singole qualifiche, un solo aumento periodico aggiuntivo non riassorbibile, qualunque sia la qualifica posseduta o la classe di stipendio acquisita.

**DISEGNO DI LEGGE N. 554**

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

**Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati**

## Art. 1.

L'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, si interpreta nel senso che l'indennità in esso prevista spetta esclusivamente ai magistrati dell'ordine giudiziario.

L'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, si interpreta nel senso che il trattamento previsto dall'articolo 2, lettera d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, e dall'articolo 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, spetta esclusivamente ai magistrati della Corte dei conti.

L'articolo 9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, si interpreta nel senso che ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare nonché agli avvocati e procuratori dello Stato in servizio all'entrata in vigore della legge stessa spetta, per una sola volta, con effetto dal 1° gennaio 1979, indipendentemente dall'anzianità maturata nelle singole qualifiche, un aumento periodico aggiuntivo non riassorbibile, qualunque sia la qualifica posseduta o la classe di stipendio acquisita.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1984 la progressione economica degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, si sviluppa in otto classi biennali del 6 per cento, da determinare sullo stipendio iniziale di qualifica o livello retributivo, ed in successivi aumenti biennali del 2,50 per cento, da calcolare sull'ultima classe di stipendio.

Gli aumenti periodici biennali per nascita di figli o per altre situazioni previste dalle vigenti norme sono attribuiti in ragione del 2,50 per cento, da calcolare sulla classe stipendiale di appartenenza. Essi sono riasorbibili con la successiva progressione economica.

Art. 3.

La determinazione dei nuovi stipendi di cui al precedente articolo 2 è effettuata sulla base degli anni di effettivo servizio prestato in magistratura fino al 31 dicembre 1983 con le modalità indicate dai successivi commi.

Si considera prestato nella qualifica di consigliere di Stato o equiparata il periodo di servizio eventualmente svolto nella posizione di dirigente generale dello Stato o di pubbliche amministrazioni.

Le anzianità di servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di pubbliche amministrazioni in carriera direttiva o livelli funzionali equiparati, nei limiti degli anni pre-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 2.

Con decorrenza dal 1° luglio 1983 l'indennità di cui al primo comma dell'articolo 1 viene estesa ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato.

Art. 3.

*Identico.*

Art. 4.

La determinazione dei nuovi stipendi di cui al precedente articolo 3 è effettuata sulla base degli anni di effettivo servizio prestato in magistratura fino al 31 dicembre 1983 con le modalità indicate dai successivi commi.

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: Testo del Governo)

scritti per l'accesso in carriera di magistratura dai singoli ordinamenti, si valutano attribuendo un beneficio pari al 2 per cento per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi, applicando tale percentuale sullo stipendio iniziale della carriera direttiva o livello funzionale cui si riferisce il periodo considerato.

I periodi di attività professionale prescritti per l'accesso in carriera dai singoli ordinamenti del personale contemplato dalla presente legge sono valutati attribuendo per ogni anno richiesto un beneficio pari al 2 per cento dell'ammontare medio degli stipendi iniziali relativi alle qualifiche minime del personale statale ammesse all'accesso. In mancanza di queste si ha riguardo allo stipendio iniziale cui si riferisce l'accesso, ridotto del 10 per cento.

I servizi prestati nelle qualifiche inferiori a quella di appartenenza sono valutati attribuendo, per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi del relativo periodo, un beneficio pari al 2 per cento degli stipendi iniziali delle singole predette qualifiche inferiori a quella di appartenenza.

L'importo complessivo del beneficio derivante dall'applicazione dei precedenti commi si aggiunge allo stipendio iniziale della qualifica rivestita o della classe di stipendio in godimento e all'ammontare così ottenuto si somma l'incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica di appartenenza.

L'eventuale collocazione del nuovo stipendio tra due classi o tra una classe e l'aumento periodico o tra due aumenti periodici comporta la corresponsione di tale stipendio e il collocamento del personale alla classe o aumento immediatamente inferiore allo stipendio medesimo. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione (trasformazione in anzianità di servizio), va considerata per l'ulteriore progressione economica. La temporizzazione della differen-

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

*Identico.*

*Identico.*

L'importo complessivo del beneficio derivante dall'applicazione dei precedenti commi si aggiunge allo stipendio iniziale della qualifica rivestita e all'ammontare così ottenuto si somma l'incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica stessa.

L'eventuale collocazione del nuovo stipendio tra due classi o tra una classe e l'aumento periodico o tra due aumenti periodici comporta la corresponsione di tale stipendio e il collocamento del personale alla classe o aumento immediatamente inferiore allo stipendio medesimo. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione ai fini economici, va considerata per l'ulteriore progressione economica. La temporizzazione della differenza tra i suddetti stipendi è

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

za tra i suddetti stipendi è espressa in mesi ed è pari a 24 volte la differenza stessa divisa per l'importo della classe o aumento in corso di maturazione.

Fermo il disposto del secondo, del terzo e del quarto comma del presente articolo, sono escluse dalla valutazione prevista dai precedenti commi le anzianità convenzionali di qualsiasi genere in precedenza riconosciute.

Le anzianità maturate nelle carriere di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, diverse da quella di appartenenza sono valutate tenendo conto dell'equiparazione esistente tra le diverse qualifiche delle varie magistrature e dell'avvocatura dello Stato.

Le disposizioni di cui ai precedenti secondo, terzo, quarto e nono comma si applicano anche nei confronti del personale che consegue la nomina in magistratura o in avvocatura dello Stato successivamente alla data del 1° gennaio 1984.

I consiglieri ed i vice procuratori generali della Corte dei conti nonchè gli avvocati dello Stato alla terza classe di stipendio conseguono il trattamento economico della qualifica o classe di stipendio superiori al compimento dell'anzianità di complessivi anni sedici di carriera o di otto anni di qualifica o classe di stipendio.

Agli effetti della presente legge le categorie degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato si considerano appartenenti a carriere distinte.

## Art. 4.

Al personale promosso alla qualifica o pervenuto al livello retributivo superiori successivamente al 1° gennaio 1984 compete lo stipendio iniziale previsto per la nuova posizione maggiorato dell'importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

espressa in mesi ed è pari a ventiquattro volte la differenza stessa divisa per l'importo della classe o dello scatto in corso di maturazione.

*Identico.**Identico.**Identico.**Identico.**Identico.*

## Art. 5.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

**Art. 5.**

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi.

**Art. 6.**

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvederà ad emanare un regolamento per l'applicazione dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, in ordine alla individuazione dei comparti del personale del pubblico impiego e del miglioramento retributivo dello stesso personale da considerare ai fini dell'adeguamento automatico degli stipendi e dell'indennità prevista dalla menzionata legge n. 27.

L'adeguamento automatico per l'anno 1985 previsto ai sensi dell'articolo 2 della legge di cui al precedente comma è calcolato sullo stipendio iniziale ed è applicato alle classi stipendiali o aumenti periodici in godimento alla data del 31 gennaio 1985 per effetto della presente legge. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, secondo comma, della legge citata.

**Art. 7.**

Salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma secondo, al personale contemplato dal precedente articolo 2, al quale per effetto della presente legge compete, dal 1° gennaio 1984, uno stipendio inferiore a quello goduto a tale data, è attribuito un assegno

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

**Art. 6.**

Le nuove misure degli stipendi risultanti dalla applicazione della presente legge hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrate del Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.

**Soppresso.**

**Art. 7.**

Al personale contemplato dal precedente articolo 3, al quale per effetto della presente legge compete, dal 1° gennaio 1984, uno stipendio inferiore a quello goduto a tale data anche a seguito di provvedimenti giudiziali passati in giudicato o di atti amministrativi



(Segue: *Testo del Governo*)

personale, pensionabile e riassorbibile con la normale progressione economica, pari alla differenza fra i due stipendi.

Art. 8.

La normativa dell'articolo 2 sostituisce ogni altra diversa particolare disciplina di valutazione dell'anzianità, agli effetti della progressione economica, prevista dagli ordinamenti del personale contemplato nella presente legge, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, e delle norme in esso richiamate, dall'articolo 9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e dall'articolo 29, quarto comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.

Art. 9.

I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed aventi ad oggetto l'applicazione delle disposizioni richiamate nell'articolo 1 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.

Qualora, in base a provvedimenti giudiziari passati in giudicato o ad atti amministrativi assunti in applicazione delle disposizioni richiamate nell'articolo 1, sia stata raggiunta una retribuzione complessiva superiore a quella spettante secondo l'interpretazione autentica stabilita dall'articolo stesso, l'eccedenza è riassorbita con gli aumenti retributivi derivanti dalla presente legge e con quelli successivi a qualsiasi titolo dovuti.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

assunti in applicazione delle disposizioni richiamate nell'articolo 1, è attribuito un assegno personale, pensionabile e riassorbibile con la normale progressione economica, pari alla differenza fra i due stipendi.

Art. 8.

La normativa dell'articolo 3 sostituisce ogni altra diversa particolare disciplina di valutazione dell'anzianità, agli effetti della progressione economica, prevista dagli ordinamenti del personale contemplato nella presente legge, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, e delle norme in esso richiamate, dall'articolo 9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e dall'articolo 29, quarto comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.

Art. 9.

I giudizi pendenti in qualsiasi stato e grado alla data di entrata in vigore della presente legge originati o conseguenti a domanda fondata sulla applicazione delle disposizioni richiamate nell'articolo 1 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.

**Soppresso.**

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 10.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per gli anni 1983 e 1984 in complessive lire 100 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando la voce « Provvidenze per i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare, dei tribunali amministrativi regionali e per gli avvocati e procuratori dello Stato ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 10.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per gli anni 1983 e 1984 in complessive lire 100 miliardi e per ciascuno degli anni 1985 e 1986 in 100 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Provvidenze per i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare, dei tribunali amministrativi regionali e per gli avvocati e procuratori dello Stato ».

*Identico.*

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE n. 552**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI VITALONE ED ALTRI

**Trattamento economico ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, nonché agli avvocati dello Stato****Art. 1.**

Le disposizioni dell'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, si applicano, in via definitiva e con la stessa decorrenza, a tutto il personale contemplato dalla legge 2 aprile 1979, n. 97.

**Art. 2.**

Con decorrenza 1° luglio 1983, al personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, sono attribuiti, sugli stipendi iniziali di ciascuna qualifica o livello retributivo, per ogni biennio di permanenza nella qualifica o livello retributivo, scatti del 6 per cento per i primi otto bienni e successivi scatti biennali del 2,50 per cento da computarsi sul trattamento conseguito con l'ottavo scatto del 6 per cento.

Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di cui al comma precedente, le anzianità complessivamente maturate nella carriera di appartenenza sono valutate al conseguimento della qualifica o livello retributivo superiore.

Sono valutate come prestate nella carriera di appartenenza:

a) le anzianità maturate nelle magistrature o nell'Avvocatura dello Stato secondo le tabelle di equiparazione economica vigenti;

b) le anzianità di servizio prestato in pubbliche amministrazioni in carriera direttiva o livelli funzionali equiparati o i periodi anche di attività professionale prescritti per l'accesso in carriera dai singoli ordinamenti del personale contemplato dalla presente legge;

c) un terzo delle anzianità di servizio prestato in pubbliche amministrazioni in carriera direttiva o livelli funzionali equiparati, escluse quelle di cui alla precedente lettera b).

Le anzianità di cui alla precedente lettera c) non possono comunque essere riconosciute in misura superiore a tre anni.

Ai magistrati di nomina diretta sono altresì integralmente valutate all'atto della nomina le anzianità di servizio prestato nella qualifica di dirigente generale o equiparata dello Stato o di pubbliche amministrazioni nonché i periodi di attività anche professionale equiparabile, risultante dall'atto di nomina.

Gli aumenti periodici biennali per nascita di figli o per altre situazioni previste dalle vigenti norme sono attribuiti in ragione del 2,50 per cento da calcolare sulla classe stipendiale di appartenenza. Essi sono riassorbibili con la successiva progressione economica.

**Art. 3.**

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi.

**Art. 4.**

La normativa di cui all'articolo 2 sostituisce ogni altra diversa particolare disciplina di valutazione dell'anzianità, agli effetti della progressione economica, prevista dagli ordinamenti del personale contemplato nella presente legge, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, e delle norme in esso richiamate, dall'articolo 9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e dall'articolo 29, quarto comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.

**Art. 5.**

Al personale contemplato dal precedente articolo 1, al quale per effetto della presente legge compete, dal 1° luglio 1983, uno stipendio inferiore a quello spettante a tale data, è attribuito un assegno personale, pensionabile e riassorbibile con la normale pro-

gressione economica, pari alla differenza fra i due stipendi.

**Art. 6.**

Ogni incremento retributivo, indennità o compenso comunque attribuito, in futuro, a singola categoria contemplata dalla presente legge è esteso di diritto alle altre.